



COMUNE DI TREPUIZZI
PROVINCIA DI LECCE

Reg. Gen. N°451
Del 04/06/2024

SETTORE URBANISTICA - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 102 DEL 04/06/2024

**OGGETTO: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 109 DEL 03/06/2024
PER IL DIFFERIMENTO, A TUTTO IL 31/12/2025, DEL TERMINE DI
SCADENZA DELLA C.D.M. N. 09/2008 INTESTATA A LIDO Q70 S.A.S.
DI PENNETTA ANGELO & C. S.A.S., IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 C. 3
DELLA LEGGE N. 118/2022**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, sulle funzioni e responsabilità della dirigenza, in forza del quale ai responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare gli atti di gestione finanziaria.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2024 del 13/03/2024 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore Urbanistica, Igiene Urbana e Attività Produttive ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 17/2015 “Disciplina della tutela e dell'uso della costa” ed in particolare l'art. 6, co. 1 ai sensi del quale è delegato ai Comuni l'esercizio delle funzioni in materia di demanio marittimo, compreso il rilascio delle concessioni demaniali marittime, e in particolare quelle con finalità turistico-ricreativa;

PREMESSO:

- che le concessioni demaniali marittime sono state oggetto, nel corso del tempo, di svariati interventi normativi finalizzati a riconoscerne l'estensione della durata, in particolare:
 - il D.L. n. 400/93 *per come* convertito in legge n. 494/94 che, al suo art. 1, comma 2, stabiliva che: *“Le concessioni di cui al comma 1,....hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza...”*;
 - il D.L. n. 194/2009 che, al comma 18 del suo articolo 1, disponeva che *“il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino a tale data”*;
 - il D.L. n. 179/2012 (cd. Decreto Crescita 2.0), convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, (art. 34 *duodecies*) con cui la succitata scadenza veniva prorogata sino al 31/12/2020;
- che il legislatore è successivamente intervenuto in materia con la L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) che, in particolare:
 - al comma 675 dell'articolo 1, ha previsto che: *“Al fine di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime”*;
 - con il combinato disposto dei successivi commi 682 e 683 dello stesso art. 1, *“al fine di fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione ed il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti danni calamitosi straordinari”*, **ha disposto, con riferimento alle concessioni** *“vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009 e ss.mm.ii. nonché quelle rilasciate*

successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del DPR n. 328/1952, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'art. 2 del D.L. n. 400/1993”, la estensione della loro durata , per il periodo di tempo di anni 15, e quindi fino al 31 dicembre 2033, rinviando a tale ultima data l’applicazione delle disposizioni dettate dal decreto di cui al comma 677 (ossia del decreto di cui al succitato comma 675, la cui adozione, nonostante sia stata prevista entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio 2019, non è però mai avvenuta) che rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale;

- che il Governo, nel porre in essere urgenti misure in materia sanitaria, di sostegno alle imprese, al lavoro ed all'economia, in materia di politiche sociali nonché misure finanziarie, fiscali e di sostegno a diversi settori in connessione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è tornato ad occuparsi anche degli operatori del settore turistico con il D.L. n. 34/2020, il cui art. 182, al secondo comma, nel testo della legge di conversione n. 77/2020, così recita: “2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario”.
- Che l’art. 100 comma 1 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito dalla Legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha stabilito inoltre che *“Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni, nonché' alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché' ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione”*;
- che la Regione Puglia, che in virtù della citata L.R. n. 17/2015 è titolata ad impartire direttive agli Enti delegati in materia di gestione del demanio marittimo, con la nota prot. AOO_108_25/02/2019 n. 4184 del 25.02.2019 ha invitato i Comuni costieri ad applicare l’art. 1, commi 682, 683 e 684 della L. n. 145/2018, fornendo loro le indicazioni procedurali da seguire, inviando un successivo sollecito all’applicazione di tale proroga con nota n. 21804 del 28/10/2019, ulteriormente ribadito con nota n. 25951 del 17/12/2019;

DATO ATTO:

- che nell'articolato contesto innanzi delineato – reso ancora più complesso dagli interventi della Corte di Giustizia Europea e dalle discordanti interpretazioni del giudice amministrativo, questa Amministrazione Comunale – che nell’anno 2013 è subentrato nelle

competenze demaniali al Comune di Lecce con riferimento all'area sud della marina di Casalabate - con determinazione del Responsabile Urbanistica-Ambiente-AA.PP. n. 1050 Reg.Gen. del 28/12/2020, si è dato atto che si sarebbe proceduto con l'applicazione dei citati commi 682 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 145/2018, estendendo la durata delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2033 per i titolari che ne avrebbero fatto richiesta, sottoponendo comunque tali proroghe alla seguenti condizioni:

- accertamento della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al concessionario e della regolarità amministrativa, contabile e tecnica per il prosieguo del rapporto concessorio (*validità del titolo, assenza di morosità per canoni e imposte regionali, assenza di procedimenti di revoca o decadenza in corso, assenza di innovazioni sine titolo accertate con provvedimenti passati in giudicato e non rimosse sui beni oggetto della concessione*);
 - qualora la concessione riguardi strutture e pertinenze demaniali marittime ubicate in aree classificate a rischio idrogeologico-idraulico-geomorfologico, il concessionario produca la necessaria documentazione tecnica riguardante la mitigazione del suddetto rischio o in alternativa un programma di monitoraggio almeno con cadenza almeno annuale attraverso il quale si possa rilevare la compatibilità della concessione e la situazione reale dell'area su cui essa insiste;
 - certificazione o dichiarazione sostitutiva con la quale si dà atto del mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia ai sensi del Libro II, Capo II del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;
 - certificato generale o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti l'assenza di provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa;
 - polizza fideiussoria a garanzia dell'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione pari o documentazione attestante l'iscrizione ad una delle associazioni di categoria;
- che in attuazione dell'atto sopra richiamato, l'Ufficio Demanio ha proceduto ad avviare l'iter per l'estensione delle CDM vigenti, conclusosi con il rinnovo ex lege delle concessioni demaniali marittime n. 2008/09, n. 2008/11 e n. 2013/01, facendo comunque salve tutte le clausole di garanzia derivanti dall'incerto quadro normativo, fino al 2033;

RILEVATO che, nel già complesso quadro normativo sopra delineato, si inseriscono anche gli interventi della Corte di Giustizia Europea e del giudice amministrativo italiano, di cui si riporta di seguito una sintesi:

- la Corte di Giustizia Europea (con sentenza del 14/07/2016) si è espressa in materia di rinnovo automatico delle concessioni demaniali rilevando il contrasto delle previsioni del legislatore nazionale con la normativa comunitaria che disciplina i servizi, in particolare:
 - a) il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), per la parte in cui disciplina il diritto di stabilimento, ossia la facoltà di un cittadino o di una impresa operante in uno Stato membro di stabilire la propria residenza o di avviare un'attività in un altro Stato membro, attraverso l'insediamento di una propria sede, agenzia, succursale o filiale alle condizioni previste dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini;
 - b) la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) che per le attività economiche svolte a livello nazionale sulla base di "regimi autorizzatori" (nei quali rientrano le procedure amministrative volte al rilascio di autorizzazioni, licenze, approvazioni o concessioni), detta una disciplina particolare nelle fattispecie, come quella in esame, in cui il numero di autorizzazioni disponibili per

una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali. In particolare, ai sensi dell'art. 12 della direttiva gli stati membri nelle fattispecie di cui sopra sono tenuti ad *“applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”* e a rilasciare la relativa autorizzazione *“per una durata limitata adeguata e senza prevedere procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami [...]”*;

- nonostante l’intervento chiarificatore della Corte di Giustizia, il giudice amministrativo, con svariate pronunce, si è occupato, con decisioni discordanti, della proroga delle concessioni demaniali. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7874 del 18/11/2019, ha richiamato i principi della predetta sentenza della Corte di Giustizia ritenendoli validi anche con riferimento alle proroghe di cui alla L. n. 145/2018 ed affermando che *“il rinnovo automatico della concessione demaniale marittima, provocato dalle norme di legge succedutesi nel tempo e precedentemente ricordate, non integra un provvedimento amministrativo a formazione tacita né, come è avvenuto nel caso qui in esame, abilita l’ente ad adottare un provvedimento amministrativo a portata costitutiva”*; inoltre, *“è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall’ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta”*;
- altre pronunce del giudice amministrativo (vedasi ad esempio TAR Lecce n. 1322 e n. 1341 del 27/11/2020), hanno d'altra parte rilevato come non possa essere posta a carico dei funzionari comunali l'obbligo di disapplicare la norma nazionale essendo tale attività riservata solo ed esclusivamente al giudice. Per il TAR, difatti, *“la norma nazionale, ancorché in conflitto con quella eurounionale, risulti pertanto vincolante per la pubblica amministrazione e, nel caso in esame, per il dirigente comunale, che sarà tenuto ad osservare la norma di legge interna e ad adottare provvedimenti conformi e coerenti con la legge nazionale”*;
- di particolare rilievo sono state le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in cui sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:
 - *Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.*
 - *Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o*

meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

- *Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.*

CONSIDERATO inoltre:

- che i principi enucleati dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sono stati poi recepiti anche dal legislatore, il quale ha dedicato alla materia apposite disposizioni della «legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» (l. n. 118 del 5 agosto 2022) e in particolare, nella originaria formulazione della L. n. 118/2022:
 - l'art. 3, comma 1, confermava l'efficacia fino al 31 dicembre 2023 delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo oggi in essere sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della menzionata l. n. 145/2018 e del d.l. n. 104/2020, abrogando per il resto integralmente tutte le disposizioni di legge già ritenute incompatibili con il diritto UE da parte dell'Adunanza Plenaria;
 - l'art. 3, comma 3, prevedeva la possibilità per le Amministrazioni competenti, «*in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa*», di differire la data di scadenza delle concessioni in essere «*per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024*»;
 - il successivo art. 4, oltre a fissare una serie di principi e criteri direttivi, tutti presi accuratamente in considerazione dall'Amministrazione comunale ai fini dell'adozione del presente Atto di indirizzo, prevedeva una delega al Governo ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della medesima Legge n. 118/2022, uno o più decreti legislativi volti «*a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura*», con conseguente abrogazione di tutte le disposizioni con essi incompatibili;
- che tale disposizione è rimasta inattuata da parte del Governo che, con D.L. n. 198/2022 poi convertito in Legge n. 14/2023, ha anzi prorogato di un ulteriore anno tutti i termini previsti nel menzionato art. 3 della l. n. 118/2022, prevedendo altresì un generale «*divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a) e b) ... fino all'adozione dei decreti legislativi*» previsti allo stesso articolo 4 della legge 118/2022 (cfr. il vigente art. 4, comma

4-bis, della l. n. 118/2023); che «*le concessioni e i rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano in ogni caso ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori*» (art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022, inserito in sede di conversione);

- che, relativamente all'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal D.L. n. 198/2022, il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza n. 2192 del 01/03/2023, evidenziando che «*anche la nuova norma contenuta ... nel D.L. 29/12/2022, conv. in L. 24/2/2023, n. 14, che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere, si pone in frontale contrasto con la sopra richiamata disciplina di cui all'art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE, e va conseguentemente disapplicata da qualunque organo dello Stato*»;
- che, relativamente al divieto di procedere all'emanazione di nuovi bandi in assenza delle linee guida normative, con parere motivato trasmesso allo Stato italiano in data 16 novembre 2023, la Commissione Europea – che già in data 3 dicembre 2020, aveva inviato una lettera di costituzione in mora all'Italia - ha espressamente evidenziato che «*adottando la legge 14/2023, il legislatore italiano riproduce le misure precedenti e mantiene la validità delle 'concessioni balneari' in contrasto con il diritto dell'Unione*»; anche per tale ragione, la Commissione ha invitato la Repubblica italiana a conformarsi a principi euro-unitari attraverso l'esperimento di procedure pubbliche e trasparenti per l'assegnazione del demanio marittimo;
- che con sentenza 23 novembre 2023 n. 32559, la Corte di Cassazione ha annullato per eccesso di giurisdizione le sopra-menionate sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, stabilendo in particolare che «*la sentenza impugnata di conseguenza è affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell'arretramento della giurisdizione rispetto alla materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo*»; in sostanza il rinvio al Consiglio di Stato, che dovrà di nuovo pronunciarsi, ha evidenziato che il massimo organo della giustizia amministrativa dovrà di nuovo pronunciarsi e dovrà tenere conto anche delle leggi del Governo e del Parlamento che hanno esercitato «*i poteri normativi loro spettanti*»;
- che con sentenza del 12/03/2024 n. 3940 il Consiglio di Stato ha confermato la scadenza delle concessioni demaniali per le spiagge al 31/12/2023, obbligando così le amministrazioni a disapplicare eventuali deroghe al 31/12/2024, richiamandosi «*ai principi della Corte di Giustizia Ue*» per dare «*immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale*»;
- che con sentenza del 22/05/2024 n. 3374 il Consiglio di Stato ha affermato che gli attuali concessionari possono svolgere la loro attività anche per la stagione estiva 2024, nonostante la scadenza dei titoli sia stata imposta per il 31 dicembre 2023 dallo stesso Consiglio di Stato nonché dalla legge 118/2022 del governo Draghi, mediante il seguente passaggio «*Considerata la necessità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di accordare prevalente tutela all'interesse della società ricorrente a proseguire nello svolgimento dell'attività economica di impresa, anche considerata la prossimità dell'avvio della stagione estiva e la conseguente necessità di fornire agli utenti la tempestiva fornitura del servizio di ormeggio, non essendo stata fornita alcuna prova, peraltro, che la concessione del posto ormeggio sia stata già riaffidata o sarà fornita da un nuovo concessionario, con conseguente inutile pregiudizio per l'interesse della collettività nelle more che la causa giunga a definitiva decisione nel merito*»;
- che questa Amministrazione Comunale (rif. deliberazione di G.C. n. 192 del 25/10/2018 e n. 259 del 29/12/2023) ha avviato l'iter per l'approvazione del Piano Comunale delle Coste, non ancora concluso, al termine del quale saranno individuate, nel tratto costiero di

competenza, le aree concedibili e le aree non concedibili;

CONSIDERATO che nell'attuale incerto contesto normativo e giurisprudenziale sono state ravvisate comunque ragioni oggettive che consentono di differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di evidenza pubblica, nei termini previsti dalla legislazione vigente, ed in particolare, tali ragioni sono ravvisabili:

- nella necessità, da parte del Governo, di procedere alla compiuta definizione dei criteri di computo della scarsità della risorsa demaniale, nonché alla definizione del successivo assetto delle gare, che dovrà essere calibrato sugli esiti dell'attività ricognitiva e metodologica sulla scarsità della risorsa;
- nella contraddittorietà tra le norme e le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute nel tempo, determinando uno stato di incertezza sul se e sul quando procedere all'avvio dei procedimenti ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, non consentendo di organizzare adeguatamente l'attività amministrativa di competenza del Comune;
- nella necessità di concludere l'iter di approvazione del Piano Comunale delle Coste, al termine del quale saranno individuate le aree concedibili e le aree non concedibili per il tratto costiero di competenza;
- nella circostanza che, a fronte dell'impossibilità di aver potuto espletare le gare entro il 31/12/2023 e nell'impossibilità di espletarle entro il 31/12/2024, risulterebbe in contrasto con l'interesse pubblico di lasciare inutilizzati, dal 1° gennaio 2024 e fino al completamento delle procedure di gara, i beni demaniali oggetto di concessione, comportando l'assenza di strutture sul territorio idonee a soddisfare precisi segmenti della domanda turistica, con inevitabili ripercussioni sul turismo in genere e sull'economia locale, anche in contrasto con l'impegno profuso dall'Amministrazione Comunale con la realizzazione di opere ed interventi sul territorio finalizzati alla riqualificazione della marina;

VISTA e RICHIAMATA la deliberazione n. 109 del 03/06/2024 con cui la Giunta Comunale, preso atto di quanto sopra riportato, ha stabilito:

- di voler procedere all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la selezione dei soggetti a cui affidare le aree del demanio marittimo da dare in concessione, così come saranno rilevate dal redigendo Piano Comunale delle Coste, entro il 31/10/2025.
- di demandare al competente Ufficio Demanio, in applicazione del predetto art. 3, comma 3, della Legge n. 118/2022, di disporre e applicare la proroga fino al 31/12/2025 di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, ricadenti nella competenza territoriale del Comune di Trepuzzi;

DATO ATTO:

- che in data 16/06/2008, il Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio del Comune di Lecce, allora competente per territorio, rilasciava la C.D.M. n. 9 alla sig.ra Iacovelli Stefania in qualità di Legale Rappresentante della ditta "STENOV di Iacovelli Stefania" per la realizzazione di uno stabilimento balneare denominato "Q70" in località Casalabate per la superficie complessiva di mq 1.462,00 (di cui mq 650,00 per la posa ombrelloni, mq 667,73 per percorsi pedonali e passerelle e mq 144,27 per il posizionamento di opere di facile rimozione) sull'area distinta in catasto al Fg. 12 P.IIa 1 (oggi ricadente al Fg. 42 P.IIa 1999), per la durata di anni 6;
- che con nota prot. n. 6665 del 15/05/2014 il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di

Trepuzzi, subentrato nella competenza amministrativa al Comune di Lecce, riconosceva la proroga fino al 31/12/2020 della suddetta CDM n. 9/2008 per effetto dell'art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 221/2012;

- che con autorizzazione n. 1 del 04/12/2017, regolarmente registrata, il Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Trepuzzi autorizzava il subingresso della società "Lido Q70 S.a.s. di Iacovelli Stefania" nella CDM n. 9/2008;
- che successivamente, a seguito di formale nota di trasmissione, è stata comunicata la modifica della ragione sociale della ditta titolare della predetta concessione demaniale in "Lido Q70 di Pennetta Angelo & C. S.a.s." e del relativo cambio del Legale Rappresentante
- che con atto aggiuntivo prot. n. 0000473 del 13/01/2021, il termine di scadenza della predetta CDM n. 09/2008 è stato differito a tutto il 31/12/2033 per effetto dei commi 682 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 145 del 30/12/2018 entrata in vigore il 01/01/2019 e alla luce delle Circolari n. 4184 del 25/02/2019, n. 21804 del 28/10/2019 e n. 25951 del 17/12/2019 della Regione Puglia – Sezione Demanio;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, in esecuzione della succitata deliberazione di G.C. n. 109/2024, di dover disporre la proroga ex lege, a tutto il 31/12/2025 della concessione demaniale marittima in oggetto;

DATO ATTO:

- che sussiste legittimazione ad emanare il presente atto;
- che non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- che non risultano rapporti di parentela o di amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;
- che sussiste l'impegno ad assolvere agli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento, nel rispetto della normativa vigente;

tutto quanto sopra premesso, visto e considerato,

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituendone motivazione, e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

DI DISPORRE, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 109 del 03/06/2024 ed in applicazione dell'art. 3, comma 3, della L. n. 118/2022, il differimento, a tutto il 31/12/2025, del termine di scadenza della Concessione Demaniale Marittima n. 09 del 16/06/2008 intestata alla società Lido Q70 S.a.s. di Pennetta Angelo & C. S.a.s., con sede in Veglie (Le) alla Via della Mauro Patichio, n. 44.

DI DARE ATTO:

- che la CDM n. 09/2008 si intende prorogata, per tutto il periodo, alle medesime condizioni e con le medesime modalità di esercizio previste nella stessa CDM, restando fermi e invariati pertanto tutti gli adempimenti previsti nella CDM di origine, nessuno escluso;
- che il Concessionario deve attenersi al rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge della Regione Puglia n. 17/2015 e s.m.i., del Codice della Navigazione e relativo

Regolamento d'esecuzione, dell'Ordinanza Balneare vigente emanata dal Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia e di ogni altra prescrizione di legge in materia;

- che il Concessionario ha l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed a titolo di corrispettivo della presente proroga, il relativo canone demaniale marittimo come stabilito con apposita Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che verrà con successivo atto comunicato dallo scrivente Ufficio;
- che il Concessionario ha altresì l'obbligo di corrispondere l'imposta regionale aggiuntiva sulle concessioni demaniali, determinata ai sensi dell'art. 16 della Legge regionale n. 17/2015.

DI DARE ATTO:

- che il presente provvedimento viene adottato in ossequio a specifica disposizione di legge, restando pertanto inteso che lo stesso permarrà nella sua efficacia in ragione della vigenza della Legge n. 118/2022 e, comunque, fino ad eventuali nuove disposizioni/pronunciamenti nazionali e comunitari;
- che per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile di Settore e lo stesso Ente di appartenenza, si intendono manlevati da qualsivoglia responsabilità connessa ad eventuali successive modifiche dello specifico quadro normativo o da altri provvedimenti che dovessero mutare il quadro normativo di riferimento e alla conseguente perdita di efficacia, diretta o con specifico altro provvedimento, del presente atto.

DI DARE ATTO che è fatto salvo ed impregiudicato il potere di revoca/decadenza dell'Autorità concedente, ai sensi degli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, in ragione di motivazioni di interesse pubblico, modifiche normative sopravvenute, nonché per esiti cogenti di procedimenti giurisdizionali nazionali e sovranazionali in corso o futuri, con successivi provvedimenti conferenti.

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al titolare della concessione demaniale oggetto della presente proroga.

DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii e del D.Lgs. n. 33/2013, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, nella relativa sezione dell'"Amministrazione trasparente".

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.-c.p.a. innanzi all'A.G. Competente.

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto, non comportando contestuale impegno di spesa, non necessita del visto di copertura finanziaria.

Per l'istruttoria del procedimento

Ing. Giancarlo FLORIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line con numero Reg. 829 il 04/06/2024 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, li 04/06/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to **Ing. Giancarlo FLORIO**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dal Municipio li,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE

.....